



REPUBBLICA ITALIANA

23/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60936/PC** del registro di segreteria, proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacertinps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacertinps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce all'atto di appello e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 – *appellante*;

contro

OMISSIS (c.f. **OMISSIS**), nata il *omissis* a *Omissis* e residente a *Omissis*, Via *Omissis*, **quale erede di OMISSIS** (c.f. **OMISSIS**), nata il *omissis* a *Omissis* e deceduta a *omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cimino del Foro di Novara (c.f. CMN GPP 45B02 E897Z - PEC: avvgiuseppcimino@pec.ordineavvocatinovara.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via San Francesco d'Assisi, n. 26, per mandato allegato alla memoria di costituzione in giudizio – *appellata*;

per l'annullamento

della sentenza n. 123/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, depositata il 09.05.2022;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'Inps e l'Avv. Leonardo Casu, su delega dell'Avv. Giuseppe Cimino per l'appellata.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 123/2022 la Sezione giurisdizionale per il Piemonte accoglieva il ricorso, proposto da *Omissis*, titolare di pensione di inabilità dal

01.04.2014, e, per l'effetto, dichiarava irripetibile la somma pari ad euro 9.974,23, di cui al provvedimento di recupero del 14 maggio 2020 per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2017, emesso dall'INPS ex INPDAP, sede di Novara a seguito di *“variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”*. Compensava le spese di lite.

La sentenza di primo grado riteneva sussistenti nel caso di specie gli indici espressamente individuati dalla giurisprudenza contabile e, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 2/QM/2012, in considerazione del principio di legittimo affidamento ingenerato nella percipiente il trattamento di pensione, vale a dire, la circostanza che l'indebito si è determinato per ragioni afferenti esclusivamente ad un errore di calcolo dell'Amministrazione, dovuto ad una errata valutazione, in sede di prima liquidazione, della quota di incremento spettante per la corresponsione della pensione di inabilità; del lasso di tempo trascorso tra la decorrenza della pensione di inabilità della ricorrente (dal 1° aprile 2014), la data del provvedimento definitivo di riliquidazione della pensione (27 febbraio 2017) e la data del provvedimento di recupero INPS dell'indebito in questione (14 maggio 2020); della non rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione.

Avverso la predetta sentenza l'Inps proponeva appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 nonché dei principi in tema di ripetizione dell'indebito fissati dalla sentenza Sezioni Riunite n. 2/QM/2012 - erroneità della motivazione - omesso esame delle risultanze documentali - insussistenza dell'affidamento in capo al percettore

dell'indebito. In sostanza, l'Istituto faceva presente che il provvedimento di riliquidazione della pensione era stato adottato dall'INPS in data 27 febbraio 2017, nel termine di tre anni dalla liquidazione provvisoria del trattamento di pensione (1° aprile 2014) e che l'errore di calcolo dell'Inps era derivato dalla *“necessità di liquidare la pensione in base al cumulo dei contributi accreditati, in parte, nell'assicurazione generale obbligatoria e, in parte, nella gestione pubblica”*. Lo stesso appellante rilevava che al momento della ricezione del provvedimento di liquidazione definitiva della pensione, trasmesso con nota Inps del 27 febbraio 2017, la pensionata aveva cessato di poter fare affidamento sulla corretta spettanza delle somme in parola. In conclusione, l'Istituto ricorrente chiedeva l'accoglimento dell'atto di gravame e la riforma dell'impugnata sentenza con ogni conseguente provvedimento.

Si costituiva *Omissis*, quale erede di *Omissis*, nelle more deceduta, facendo presente che sussiste un principio di affidamento del percettore di buona fede dell'indebito che si matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria sulla base degli indici indicati dalla giurisprudenza, quali: il decorso del tempo, valutato anche con riferimento ai termini procedurali; la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo. In conclusione, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al

termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione in esame attiene alla ripetibilità dell'indebito pensionistico formatosi a seguito di un errore di calcolo, espressamente ammesso dall'Inps, in sede di liquidazione della pensione di inabilità.

Nel caso di specie, l'indebito è scaturito da un ricalcolo della pensione, derivante da una variazione dei dati presi a riferimento in ordine *“al cumulo dei contributi accreditati, in parte, nell'assicurazione generale obbligatoria e, in parte, nella gestione pubblica”*. Per effetto di tale rivalutazione, la pensione, originariamente stabilita in € 1.447,66 mensili, è stata rideterminata in un importo lordo mensile € 1.190,11.

La questione della ripetibilità (ovvero della irripetibilità) dell'indebito, insorto dal ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dall'Amministrazione in sede di liquidazione della pensione definitiva, è stata oggetto di successivi arresti da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

In sede di risoluzione di questione di massima, le Sezioni Riunite con la sentenza n. 2 del 2 luglio 2012 hanno individuato i criteri in forza dei quali può ritenersi formato un legittimo affidamento in capo al pensionato, tale da giustificare una declaratoria giudiziale di irripetibilità dell'indebito pensionistico.

Quale giudice naturale della nomofilachia, le Sezioni Riunite hanno chiarito che il legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini

procedimentali e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche: b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sicché possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Sulla base di tale pronunciamento, la sentenza di primo grado ha escluso la ripetibilità dell'indebito, determinatosi per ragioni afferenti esclusivamente ad un errore di calcolo dell'amministrazione previdenziale.

Sul punto, la giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che laddove la formazione di un indebito debba essere fatta risalire per intero al comportamento dell'Istituto previdenziale e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'*accipiens*, ne va dichiarata l'irripetibilità.

Del resto, l'affidamento del percettore non può identificarsi solo con la scadenza del termine procedimentale previsto per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo; benché tale circostanza resti rilevante, occorre verificare, caso per caso, se il protrarsi del tempo abbia contribuito ad ingenerare nel percipiente, sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, il progressivo consolidamento di un legittimo affidamento.

Nel caso all'esame, l'indebito è stato determinato da ragioni riconducibili esclusivamente all'Inps, non potendo l'interessata accorgersi dell'errore in cui era incorso l'Inps nella liquidazione della pensione provvisoria.

L'errore, di cui si verte, si riferisce a riconteggi, riguardo alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di cumulo dei contributi accreditati, in parte, nell'assicurazione generale obbligatoria e, in parte, nella gestione pubblica, ed è imputabile solo ed esclusivamente agli uffici preposti.

Nella fattispecie in esame, il recupero dell'indebito, che si è venuto a determinare, non è, dunque, dipeso da errori imputabili alla pensionata, né derivanti dall'esecuzione provvisoria della pensione, ma da un mero errore dell'Inps.

In assenza di alcun fatto e/o atto della ricorrente che abbia concretamente inciso sull'errore ammesso dall'amministrazione statale, deve escludersi la possibilità per l'Amministrazione di procedere al recupero di quanto indebitamente liquidato.

Il ricorso dell'Inps va, quindi, rigettato con conseguente declaratoria di irripetibilità dell'indebito oggetto di causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello promosso dall'**INPS**, iscritto al **n. 60936** del registro di segreteria.

Pone a carico dell'Inps soccombente le spese di lite che quantifica in euro
1,500,00, oltre accessori.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/02/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI